



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
Polizia Locale - Ufficio Demanio Lacuale

Corso Fusina 16– 22061 CAMPIONE D'ITALIA (CO)
Tel. 0041 91 641 91 21 – e-mail: poliziacampione@bluewin.ch / poliziacampione@pec.it

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI PORTI INTERNI DEL DEMANIO LACUALE**

Approvato con Delibera n. 31 del 19.06.2020

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Piano di ripartizione degli ormeggi.....	2
Art. 3 – Spazi per ormeggio.....	3
TITOLO II – GESTIONE ORMEGGI CONTINUATIVI.....	3
Art. 4 – Bando	3
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande.....	4
Art. 6 – Riserva dei posti d’ormeggio.....	6
Art. 7 – Procedure d’assegnazione dei posti d’ormeggio.....	6
Art. 8 – Modalità d’assegnazione.....	6
Art. 9 – Graduatoria e pubblicità.....	7
Art. 10 – Adempimenti degli assegnatari.....	7
Art. 11 – Norme generali.....	7
Art. 12 – Rimozione di imbarcazioni.....	9
Art. 13 – Responsabilità.....	9
Art. 14 – Canoni demaniali e tariffe per i servizi accessori.....	9
TITOLO III – GESTIONE ORMEGGI TEMPORANEI.....	11
Art. 15 – Assegnazione, tariffe d’ormeggio, rimozione e responsabilità.....	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 16 – Servizi accessori.....	12
Art. 17 – Controlli e vigilanza.....	12
Art. 18 – Responsabili.....	12
Art. 19 – Norma transitoria.....	12

ALLEGATI:

- Allegato A: Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 1 in Campione D’Italia redatto in data 13.09.2000;
- Allegato B: Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 2 in Campione D’Italia redatto in data 13.09.2000;
- Allegato C: Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 3 in Campione D’Italia redatto in data 13.09.2000;
- Allegato D: Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 4 in Campione D’Italia redatto in data 13.09.2000;
- Allegato E: Istanza per l’occupazione di area demaniale mediante ormeggio continuativo nei porti e approdi;
- Allegato F: Comunicazione variazione Residenza/Recapito;
- Allegato G: Cambio unità di navigazione;
- Allegato H: Richiesta spostamento del posto d’ormeggio continuativo;
- Allegato I: Rinuncia posto barca;
- Allegato L: Istanza per l’occupazione di area demaniale mediante ormeggio temporaneo nei porti e approdi.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento in applicazione del comma 2 dell'articolo 50 del Regolamento Regionale n. 9 del 27.10.2015 ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione continuativa degli spazi acquei nei porti e approdi del Comune di Campione d'Italia, le modalità di rilascio delle concessioni di ormeggio temporaneo (a settimane, a giorni o ad ore) nonché le specifiche tariffe per eventuali servizi accessori con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Il presente Regolamento rientra tra gli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa, la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni del Comune di Campione D'Italia in qualità di Autorità Demaniale.

Art. 2 – Piano di ripartizione degli ormeggi

I porti turistici e/o strutture portuali e le aree portuali destinate all'ormeggio comunale sono individuate dai seguenti atti:

1. Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 1 in Campione D'Italia redatto in data 13.09.2000 (allegato A);
2. Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 2 in Campione D'Italia redatto in data 13.09.2000 (allegato B);
3. Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 3 in Campione D'Italia redatto in data 13.09.2000 (allegato C);
4. Verbale e Stato di consistenza della zona portuale 4 in Campione D'Italia redatto in data 13.09.2000 (allegato D).

Le strutture portuali insistenti nelle suddette aree hanno il seguente piano degli ormeggi:

- ◇ Porto Turistico "Le Fornaci": pontili per un totale di 166 posti in acqua individuati come segue:
 - pontile A (32 posti di cui 28 continuativi, 2 "a ore" e 2 meteomarini);
 - pontile B (32 posti di cui 30 continuativi e 2 "a ore");
 - pontile C (36 posti di cui 34 continuativi e 2 "a ore");
 - pontile D (28 posti di cui 26 continuativi e 2 "a ore");
 - pontile E (25 posti di cui 20 continuativi, 2 "a ore" e 3 per servizio di vigilanza);
 - pontile F (13 posti continuativi);
- ◇ Riva "Le Fornaci": riva individuata con la lettera Z per un totale di 25 posti a terra continuativi;
- ◇ Riva "Piazzale Galassi": riva individuata con la lettera G per un totale di 16 posti a terra continuativi;
- ◇ Riva "Piazza Roma": riva individuata con la lettera P per un totale di 20 posti a terra continuativi;
- ◇ Riva "Auditorium": riva individuata con la lettera R per un totale di 19 posti a terra continuativi;
- ◇ Porto Turistico "IYCC-Club Sci Nautico": pontile individuato con la lettera Y per un totale di 12 posti in acqua continuativi.

Art. 3 – Spazi per ormeggio

Il Comune di Campione d'Italia, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, aggiorna periodicamente il piano di ripartizione degli ormeggi di cui al precedente articolo 2. L'aggiornamento del piano di ripartizione e le eventuali aree dedicate a campi boa è approvato dalla Giunta Comunale.

Le aree comprese in porti e approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'Autorità Demaniale, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

Nel Porto Turistico in località Fornace, il Comune di Campione D'Italia ha riservato un minimo dell'1% e sino ad un massimo del 5% di tutti gli spazi acquei idonei all'ormeggio (pontile A posti A200 e A201) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina.

Qualora necessario, secondo verifiche da effettuarsi dal Comune di Campione D'Italia, sono concessi, senza esborso di onere alcuno, ulteriori spazi nei porti pubblici per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

Il Comune di Campione D'Italia provvederà ad individuare posti per l'ormeggio temporaneo sia "a ore" (da assegnare per un periodo massimo di 4 ore) che "a giorni" e/o a "settimane" (da assegnare per un periodo massimo di 30 giorni). La gestione e l'importo del canone sarà calcolato come al successivo articolo 15 e rapportato alla durata di occupazione dei posti d'ormeggio e/o d'approdo.

Il Comune di Campione D'Italia, qualora fosse necessario, potrà realizzare nuove strutture destinate all'ormeggio a ore.

TITOLO II – GESTIONE ORMEGGI CONTINUATIVI

Art. 4 – Bando

Il Comune, in qualità di Autorità Demaniale, assegna i posti d'ormeggio continuativi previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato almeno nei quindici giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.

Il bando contiene:

- la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio che non potrà essere inferiore a sei anni.
- il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione delle strutture (tenendo presenti i posti da destinare a ormeggio temporaneo);
- le procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio e di formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve dei posti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- i termini di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio Comunale che non può essere superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;

- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
- le responsabilità del Comune in qualità di Autorità Demaniale e degli assegnatari.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione dell'ormeggio dovrà essere presentata in bollo dal proprietario dell'unità di navigazione, utilizzando il modello di cui all'allegato E, entro eventuali termini previsti dal relativo bando, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata direttamente a mano presso il protocollo generale del Comune di Campione d'Italia.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda. L'inosservanza della disposizione che precede comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.

La domanda deve riguardare una singola imbarcazione ed essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile.

L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento, deve inoltre contenere:

- i dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e di posta elettronica;
- i dati relativi alla residenza anagrafica: via e numero civico, Comune, c.a.p, Provincia e Nazione;
- i dati relativi al recapito se diverso dalla residenza;
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni: denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e di posta elettronica;
- la struttura portuale (porto o approdo) per la quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;
- la tipologia del concessionario che utilizza l'unità di navigazione.

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici, servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica, esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali, esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche, altro);
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa/contrassegno, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm. e pescaggio (immersione in cm.);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando ed all'invio all'Ufficio competente, entro i termini prescritti, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- di essere a conoscenza che l'eventuale rinuncia del posto assegnato qualora presentata entro il 30/06 avrà decorrenza 1° luglio dello stesso anno, viceversa, avrà decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo;
- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio;
- di non trovarsi nelle posizioni di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al D.Lgs n. 490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia);
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati contenuti nella istanza di concessione;
- di autorizzare l'autorità demaniale a utilizzare i dati contenuti nella dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione (L.675/96);
- di accettare la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotografia in primo piano a colori, formato minimo cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione;
- copia della licenza di navigazione rilasciata dalla rispettiva Autorità competente;
- copia del certificato di assicurazione dell'imbarcazione intestata al richiedente del posto d'ormeggio inclusa la copertura per la Responsabilità Civile per l'incendio arrecato a terzi (sono escluse le barche senza motore o con motore ausiliario);
- modulo contenente gli obblighi del concessionario debitamente sottoscritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto e del certificato di iscrizione alla CCIAA);
- eventuale documentazione allegata per i diritti di precedenza.

Le domande pervenute oltre un eventuale termine fissato potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso d'esaurimento delle graduatorie iniziali.

Ogni comunicazione relativa alla tempestiva modifica dei dati contenuti nelle domande presentate, alla rinuncia del posto assegnato e alla richiesta di variazione del posto barca assegnato dovrà essere trasmesso al protocollo genarle del Comune di Campione D'Italia in qualità di Autorità Demaniale utilizzando i seguenti moduli:

1. Comunicazione variazione Residenza/Recapito (Allegato F);
2. Cambio unità di navigazione (Allegato G);
3. Richiesta spostamento del posto d'ormeggio continuativo (Allegato H);
4. Rinuncia posto barca (Allegato I);

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6 – Riserva dei posti d'ormeggio

Il Comune di Campione D'Italia in qualità di Autorità Demaniale può riservare una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", in caso di specifiche richieste.

Il Comune di Campione D'Italia può stabilire nel bando altre quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.

Art. 7 – Procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio

Per assegnare i posti d'ormeggio continuativi il Comune di Campione D'Italia procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici pescatori professionisti domiciliati nel Comune;
- unità di navigazione per natanti di persone diversamente abili a bordo qualora il porto sia attrezzato all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso;
- unità di navigazione delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un posto d'ormeggio, per porto od approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
- unità di navigazione di ogni cantiere nautico a livello comunale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione dei cantieri che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
- unità di navigazione con caratteristiche tipiche lacuali ("Lucia", "Inglesina", "Quattrass", ...);
- unità di navigazione di residenti fino al 30% dei posti barca disponibili;
- unità di navigazione di attività e strutture ricettive e commerciali esistenti sul territorio.

Art. 8 – Modalità d'assegnazione

Per ogni singola struttura d'ormeggio (porto o approdo) i posti d'ormeggio continuativi saranno assegnati mediante sorteggio, compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'imbarcazione.

Qualora il numero dei posti d'ormeggio continuativi offerti rispetto alle domande pervenute per ogni singola struttura d'ormeggio sia maggiore, i posti saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo generale del Comune di Campione d'Italia.

Art. 9 – Graduatoria e pubblicità

Il Comune di Campione D'Italia redige, per ogni porto o approdo lacuale, una graduatoria ufficiale indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero d'assegnazione del posto d'ormeggio.

Tale elenco è pubblicizzato presso l'albo pretorio e nel sito web territorialmente competente per 30 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione il Comune di Campione D'Italia provvede con proprio provvedimento alla assegnazione della concessione dei posti d'ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio utilizzando il modulo di cui all'allegato I, quest'ultimo è assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a imbarcazioni che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili.

Art. 10 – Adempimenti degli assegnatari

Agli assegnatari dell'ormeggio continuativo è rilasciato dal Comune di Campione D'Italia un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dallo stesso, da esporre sull'imbarcazione e visibile anche con barca coperta.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni demaniali nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, facendo pervenire all' Ufficio del Demanio Lacuale del Comune di Campione D'Italia, entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni l'attestazione di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al protocollo generale del Comune di Campione D'Italia tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

Per le modalità di pagamento del canone concessorio si fa riferimento al successivo articolo 14.

Art. 11 – Norme generali

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato ormeggiare l'unità di navigazione in posti diversi da quelli assegnati nonché lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente richiesto ed eventualmente autorizzato.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.

4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune di Campione D'Italia, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Campione D'Italia, per la variazione dei canoni demaniali e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
7. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
8. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dal Comune di Campione D'Italia; in caso contrario, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
9. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
10. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
11. Allo stesso modo il concessionario di posto-barca a terra deve garantire l'ordine e la pulizia sia dell'area oggetto di concessione attribuitagli che della stessa unità nautica; a questo proposito il Comune di Campione D'Italia può imporre una tipologia ed un colore specifici per i teloni delle unità nautiche stazionanti su una stessa riva
12. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto o dell'approdo.
13. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 27/10/2015.
14. Il concessionario che intendesse rimuovere o far rimuovere la propria unità nautica per operazioni di manutenzione o rimessaggio è tenuto a darne comunicazione al personale gestore del porto; il rientro dell'unità nautica all'ormeggio nel posto assegnato dovrà comunque essere concordato con lo stesso personale che dovrà essere, nel limite del possibile, presente alle operazioni.

Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, il Comune di Campione d'Italia può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla rimozione dell'unità nautica così come previsto dall'art. 3 e la riassegnazione dell'ormeggio.

Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

Al fine di poter migliorare la gestione degli spazi d'ormeggio, il concessionario si impegna a comunicare agli sportelli territorialmente competenti ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

Art. 12 – Rimozione di imbarcazioni

Il Comune di Campione D'Italia potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:

1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido;
6. mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 11.

La rimozione, gestita dal Comune, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

Trova applicazione l'art. 54 della L.R. 6/2012 e s.m.i., relativamente alle procedure di rimozione, custodia, restituzione e dell'eventuale asta e/o distruzione e smaltimento.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti la rimozione, il deposito, il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro previa identificazione.

Art. 13 – Responsabilità

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune di Campione D'Italia nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate all'ormeggio.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune di Campione D'Italia per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni ambientali provocati dallo svuotamento delle acque di sentina, delle acque nere o bianche dei serbatoi esistenti a bordo.

Art. 14 – Canoni demaniali e tariffe per i servizi accessori

L'importo annuale dovuto per l'occupazione degli ormeggi è dato dalla somma del canone demaniale più le tariffe per i servizi accessori prestati.

L'importo annuale suddetto deve essere corrisposto al Comune di Campione D'Italia entro il 28 febbraio di ogni anno di riferimento, pena la revoca della concessione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'importo dovuto trova applicazione l'art. 53 della L.R. 6/2012 e s.m.i..

L'importo del canone demaniale annuale per l'ormeggio di una unità di navigazione è determinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 come segue:

$$\text{Canone demaniale annuo} = \text{mq.} \times \text{O} \times \text{C} \times \text{G} \times \text{I} \times \text{T}$$

Dove:

mq. = dimensione dell'imbarcazione calcolata come lunghezza fuori tutto per larghezza fuori tutto;

O = tariffa relativa al canone annuale per l'ormeggio e il deposito di unità di navigazione:

- Zona portuale in acqua 32,60 €/mq.;
- Zona portuale in campi boa delimitati 21,70 €/mq.;
- Zona portuale a terra 22,80 €/mq.;

C = coefficiente legato alla natura del concessionario:

- 1,0 fruitore ordinario;
- 0,5 impresa con finalità turistiche;
- 0,7 operatore di azienda ricettiva all'aria aperta;
- 0,8 strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande;
- 0,7 azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali;
- 0,5 Ente pubblico e Associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali;
- 0,5 Ente pubblico e gestione associata per le finalità istituzionali;
- 0,3 Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro affiliate a Federazioni Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le imbarcazioni sociali;

G = 1,3 coefficiente variabile applicato dall'Autorità Demaniale in relazione alla particolare interclusione territoriale con la Svizzera;

I = coefficiente ISTAT emanato con provvedimento della direzione regionale generale competente, con il quale le tariffe unitarie "O" sono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali);

T = 1,0 Coefficiente variabile per vocazione turistica e prospicenza ad altre Regioni decretato dalla Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio.

Gli importi derivanti dall'applicazione della formula sopra determinata saranno convertiti in Franchi Svizzeri (CHF) ed arrotondati per eccesso all'unità con un tasso di cambio €/CHF determinato all'inizio di ogni anno con apposito atto.

Nel caso di prima assegnazione è corrisposta la piena annualità nel caso in cui la domanda venga presentata dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno e in una semi-annualità nel caso in cui venga presentata dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno.

L'importo minimo da corrispondere per ogni annualità sarà comunque quello indicato dai Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione previsti dal Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015.

La tariffa per i servizi accessori annuale per l'ormeggio di unità di navigazione sarà determinata con apposita Delibera di Giunta Comunale in base alla diversa tipologia dei posti d'ormeggio assegnabili.

TITOLO III – GESTIONE ORMEGGI TEMPORANEI

Art. 15 – Assegnazione, tariffe d'ormeggio, rimozione e responsabilità

Nei porti ed approdi pubblici il Comune di Campione D'Italia ha individuato sulla testata a "T" dei pontili A, B, C, D ed E di cui all'articolo 1 del presente Regolamento n. 10 spazi per l'ormeggio temporaneo "a ore" fissando la durata massima per tale tipo di ormeggio in 4 ore.

E' fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione attualmente da € 25,00 a € 154,00.

L'abbandono per un periodo superiore a 12 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione e l'applicazione aggiuntiva della sanzione prevista per la rimozione.

Il Comune di Campione D'Italia assegna i posti d'ormeggio temporanei "a giorni" e/o a "settimane" per un periodo massimo di 30 giorni, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, previa semplice presentazione di istanza di occupazione. La domanda dovrà essere presentata in bollo dal proprietario dell'unità di navigazione, utilizzando il modello di cui all'allegato L, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata direttamente a mano.

I posti destinati all'ormeggio temporaneo "a giorni" e/o a "settimane" sono individuati tra quelli liberi destinati all'ormeggio continuativo e saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo generale. Qualora tutti i posti delle strutture portali siano assegnati in modo continuativo, così come previsto dagli articoli del TITOLO II, non si avranno posti d'ormeggio da assegnare come ormeggio temporaneo "a giorni" e/o a "settimane".

Il canone dovuto per l'occupazione posti d'ormeggio temporanei "a giorni" e/o a "settimane" è determinato in base alla diversa tipologia e alla durata dell'occupazione, definiti come segue:

Durata Ormeggio IN GIORNI	Pontile A, B, C, D, E, F, Y	Rive elettriche	Rive manuali
Fino a 7 giorni	CHF 212	CHF 212	CHF 212
Giorni successivi	CHF 25	CHF 20	CHF 15

Il Comune di Campione D'Italia potrà provvedere d'ufficio alla rimozione delle imbarcazioni abusive e quelle ormeggiate oltre i termini prescritti nelle modalità previste del precedente articolo 12.

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune di Campione D'Italia nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate all'ormeggio temporaneo, e trova applicazione il precedente articolo 13.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Servizi accessori

Nei porti ed approdi pubblici il Comune di Campione D'Italia offre ai diportisti i seguenti servizi di fornitura e assistenza:

- fornitura di acqua e corrente elettrica ove prevista;
- servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio (assistenza giornaliera alle manovre di ormeggio e disormeggio, assistenza ai disabili, assistenza alle operazioni di fornitura di energia elettrica ed acqua);
- servizio di verifica e di prima sorveglianza nelle ore diurne nel periodo estivo;
- servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina e sui pontili (pronto intervento e primo soccorso, sorveglianza e controllo di tutte le attività, assistenza al lavaggio delle singole imbarcazioni massimo 2 volte all'anno);
- pulizia e manutenzione delle banchine/pontili e delle aree verdi limitrofe.

Art. 17 – Controlli e vigilanza

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Campione D'Italia, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo, riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè porto o approdo e numero del posto barca.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche con barca coperta.

Il Comune di Campione D'Italia garantisce l'uso pubblico degli eventuali scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dal Comune di Campione D'Italia purché non in contrasto con la normativa regionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione quanto disciplinato dalla L.R. 6/2012, dal Regolamento Regionale n. 9/2015 e da tutte le normative di settore.

Art. 18 – Responsabili

Ogni provvedimento del Comune di Campione D'Italia relativo alle competenze regolate dal presente Regolamento dovrà riportare l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria nei termini di legge.

Art. 19 – Norma transitoria

Le imbarcazioni presenti sulle aree identificate nel territorio comunale precedentemente all'approvazione del presente regolamento, avranno precedenza nell'assegnazione di un posto, purché presentino apposita richiesta di assegnazione secondo le modalità previste negli art. 3 e 5 del presente Regolamento.